

**Il foglio di via obbligatorio viola l’art. 8 Cedu se impedisce l’assistenza del padre malato**

E’ quanto sancito dal TAR Umbria, sez. I sent. n. 720/17 del 20.11 ritenendo che “l’art. 8 tutela la privacy, in senso lato comprendente anche la serenità e l’unità familiare per cui il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel Comune di residenza di un uomo trovato in possesso di eroina, visti i suoi precedenti penali e di polizia, è una misura arbitraria e sproporzionata che viola la norma di cui all’art. 8 Cedu”. Nel caso l’uomo, residente a Roma, si trovava a Terni per assistere il padre gravemente ammalato, ricoverato in ospedale per un intervento chiururgico. Trovato in possesso di eroina, senza considerare la ragione più che legittima di assistere il padre malato gravemente, se ne disponeva il rimpatrio a Roma con foglio di via obbligatorio sulla base di un giudizio di pericolosità sociale.

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR il quale già in via cautelare aveva ritenuto fondato il ricorso disponendo la sospensione del provvedimento poi annullato. Ha ritenuto il TAR che, “*pur tenendo conto degli ampi margini di discrezionalità di cui gode la P.A., essi non sfuggono al sindacato giurisdizionale sotto i profili dell’irragionevolezza, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà attuale*” (Tar Umbria 412/12; Cass. n. 48684/15).

**Il diritto all’assistenza e l’unità familiare** sanciti dall’art. 8 Cedu prevalgono su tutto e non è soggetto a restrizione salvo che essa abbia una valida base legale, prevista da una specifica norma di legge e per quanto sia strettamente necessario. Il diritto di assistere un proprio familiare non può essere sacrificato se non in casi specificamente disposti dalla legge. E’ charo che, ignorare questa esigenza del ricorrente, costituisce una interferenza illecita ed arbitraria nella sua sfera familiare, “*non avendo l’autorità di pubblica sicurezza valutato la particolare situazione familiare e di salute del padre del ricorrente nemmeno in seguito –giova evidenziare – a quanto disposto dall’adito Tribunale in sede cautelare”.*

**Dicembre 2017**

**Fonte D&G**

**Nota a cura avv. E. Oropallo**

***Via Matilde Serao, 20 – 47521 CESENA***

[**www.centrostudigiuridicikoine.eu**](http://www.centrostudigiuridicikoine.eu/)